

## LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici.

### ENTRATA IN VIGORE

**La nuova disciplina è in vigore dal 7.9.2010.**

In assenza di indicazioni transitorie, essa dovrebbe applicarsi ai soli contratti stipulati a decorrere da tale data; in tal senso si è espressa anche una nota del Ministero degli Interni. A giudizio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, peraltro, l'onere della tracciabilità dovrebbe trovare applicazione anche ai contratti in essere.

### UTILIZZO DI CONTI CORRENTI DEDICATI E DI BONIFICI

Ai fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti:

- accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
- dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

**Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere:**

- registrati sui conti correnti dedicati;
- effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

### COMUNICAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE

I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla accensione dei conti correnti dedicati:

- gli estremi identificativi degli stessi;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI BONIFICI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

### PAGAMENTI A DIPENDENTI, CONSULENTI E FORNITORI

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, **devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.**

## **PAGAMENTI AD ENTI PREVIDENZIALI, FORNITORI PUBBLICI O RIGUARDANTI TRIBUTI**

Fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti:

- in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;
- in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
- riguardanti tributi.

## **SPESE GIORNALIERE**

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

## **SPESE "ESTRANEE"**

Ove per il pagamento di spese "estranee" ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

## **CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

La stazione appaltante:

- nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, "inserisce", a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, "verifica" che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

I contratti devono essere muniti, altresì, di una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

**L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.**

## **SANZIONI**

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa. È fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.
3. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
4. Nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.
5. Il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.